

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2245

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MALFATTI FRANCESCO, LOPERFIDO, SERONI, RAFFAELLI, TOGNONI,
GIACHINI, ROSSI PAOLO MARIO**

Presentata il 7 aprile 1965

Normativa generale per la costituzione dei parchi nazionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge affronta il problema della normativa generale per i parchi nazionali e vuole rappresentare un contributo alla soluzione del vasto problema della difesa della natura nel nostro Paese, che, come diremo più avanti, è nel suo significato « unitario », un problema di vastissime proporzioni.

LA DIFESA DELLA NATURA

Il problema della difesa della natura è soprattutto un problema moderno, tenuto conto dello sviluppo dei centri urbani e del progresso industriale. Si presenta come problema acuto, drammatico addirittura, soprattutto nei paesi a forte densità di popolazione.

I grandi centri urbani irrompono nell'ambiente naturale mutandolo, alterandolo, distruggendolo e con la loro inevitabile dinamica mantengono una permanente pressione su quanto resta e si può ancora difendere e conservare. In linea di principio non esiste una irriducibile antinomia fra conservazione e progresso; anzi pensiamo che l'opera dell'uomo può benissimo, quando è intelligente e soprattutto quando è disinteressata, trovare un punto di equilibrio e vedere lo sviluppo delle città ed il progresso industriale, nel quadro della conservazione e del rispetto della natura e dell'ambiente che lo circonda.

Oggi, in modo particolare, non mancano i mezzi culturali e pratici perché questo possa farsi. Se ciò spesso non accade lo si deve da un lato alla speculazione privata ed alla passività o insufficienza dell'azione dello Stato e, dall'altro, ad una ancora troppo scarsa coscienza del problema da parte dei cittadini!

Dobbiamo subito dire che difendere e conservare la natura non è una mania di edonisti o di esteti, ma è innanzitutto una necessità dell'uomo.

Dice giustamente il prof. Valerio Giacomini, ordinario di botanica nell'Università di Roma, in un saggio dal titolo « Significato e funzione dei parchi nazionali » (Agricoltura, n. 2, febbraio 1965) che « la conservazione della natura » ha per fine « la stessa conservazione e sopravvivenza dell'uomo » ed aggiunge: « Non è un paradosso: ogni devastazione perpetrata sulla superficie terrestre abitata è destinata a ricadere pesantemente, presto o tardi, sugli autori di quella devastazione. Ogni turbamento dei delicati equilibri che intrecciano, coordinano, condizionano fenomeni fisici, chimici, biologici nella biosfera, si ripercuote nell'ambiente in cui viviamo e di cui viviamo ».

Il professor Giacomini così continua: « Si distruggono ambienti naturali per far posto al crescente bisogno di coltivazioni, di aree fabbricabili, di strade, d'aeroporti. Un manto di cemento armato si dilata attorno alle città

cancellando ogni lembo di verde ritenuto sprecato e superfluo. Contaminazioni senza numero si espandono dai centri industriali, dagli agglomerati urbani, alterando condizioni elementari di vita sulla terra, nell'aria, nelle acque.

Prima di conoscere le leggi della natura, prima di aver approfondito la struttura degli equilibri geobiologici della biosfera, l'uomo è in grado di scomporli di alterarli profondamente a suo arbitrio, seguendo impulsi di tornaconto immediato, senza preoccupazione, senza una coscienza solidarietà col mondo di domani. Un furore di distruzione mascherato da finalità di " progresso civile " di " benessere delle popolazioni " si scatena su gran parte del mondo ». Il professor Giacomini, denunciando « questa dissipazione imprevedibile di irrecuperabili ricchezze naturali », osserva ed ammonisce: « Non si persegue una conservazione della natura ad ogni costo, come avesse fine in se stessa, ma tenendo conto di quanto si può ottenere a vantaggio sicuro dell'uomo.

...La natura sfruttata, decimata, asservita diventa ostile e nemica e nega all'uomo una quantità di ricchezze e di risorse non solo materiali ma anche spirituali ».

Capire, dunque, amare, assecondare la natura, per noi stessi per la nostra vita per la nostra stessa conservazione. Tornare al detto ciceroniano: « *Naturam si sequimur duces, unquam aberrabimus* ».

Abbiamo voluto deliberatamente mettere l'accento sulla difesa della natura innanzitutto come imprescindibile necessità materiale e spirituale dell'uomo, per stabilire l'importanza del problema.

Detto questo ci rendiamo subito conto — anche limitatamente al nostro Paese — della vastità della questione. Difendere la natura, infatti; non può avere che un significato unitario e non solo unitario in senso stretto (difesa di tutto il patrimonio naturale) ma unitario nell'accezione più larga (difesa del patrimonio naturale, visto nel suo rapporto con l'opera dell'uomo: città, industrie, strade, ecc.).

Ricorrendo ancora al professor Giacomini non si può non concordare con lui quando afferma che « la conservazione della natura concepita in senso " unitario " non deve limitarsi ad agire nelle riserve o con lo strumento delle riserve. Deve estendersi anche fuori, senza limiti schematici, con una continuità spaziale ininterrotta. Deve giungere ovunque, fino al cuore delle città, delle campagne intensamente coltivate, delle località

turistiche di moda ». Ben detto: « Con una continuità spaziale ininterrotta ». Ci rendiamo conto ovviamente che non è compito della presente proposta di legge affrontare un così vasto problema.

Abbiamo voluto solo accennarlo non solo perché si abbia coscienza della dimensione del medesimo, ma anche perché si abbia coscienza del limite segnato dalla presente proposta di legge, ai fini della soluzione dell'intero problema.

La presente proposta, infatti, si limita ad affrontare il solo problema dei parchi nazionali.

Sulla difesa e conservazione della natura ci piace riportare in allegato (n. 1) alla presente relazione una nutrita « Bibliografia » che abbiamo preso integralmente dal già citato saggio del professor Giacomini.

I PARCHI NAZIONALI

Attualmente abbiamo in Italia quattro parchi nazionali: il Parco nazionale del Gran Paradiso (64.000 ettari); il Parco nazionale dello Stelvio (70.000 ettari); il Parco nazionale del Circeo (5.900 ettari); il Parco nazionale d'Abruzzo (28.000 ettari).

Questi parchi sono stati istituiti con leggi diverse ed hanno strutture giuridiche e regolamentari diverse.

Basti pensare che il Parco Nazionale del Gran Paradiso e quello d'Abruzzo sono Enti autonomi, mentre quelli dello Stelvio e del Circeo dipendono direttamente dall'Azienda statale foreste demaniali.

I quattro parchi esistenti vivono una vita grama (per mancanza di fondi) e sono continuamente minacciati dalla speculazione privata.

Lo scopo della presente proposta di legge non è solo quello di destare una normativa generale che possa valere per tutti i parchi nazionali attualmente esistenti, ma anche di sollecitare la istituzione di nuovi parchi.

Il professor Alberto M. Simonetta scriveva su « *Casabella* », n. 286, dell'aprile 1964, che, mentre in Italia si hanno solo quattro parchi nazionali con una superficie di circa 177.000 ettari, pari allo 0,58 per cento del territorio nazionale, « negli Stati Uniti vi sono 28 parchi nazionali per 87.500 chilometri quadrati, una cinquantina di riserve e di monumenti naturali, di cui alcuni di oltre 10.000 chilometri quadrati, 272 riserve per la produzione di particolari gruppi di animali, per complessivi 70.000 chilometri quadrati; 1346 State

Parks, 254 *Recreational areas* e 356 altre aree protette, per complessivi 18.846 chilometri quadrati di proprietà dei singoli Stati dell'Unione.

Nell'Unione Sovietica, prima dell'inizio dell'ultimo piano quinquennale per l'agricoltura, esistevano, tra parchi nazionali ed altre zone protette, almeno 180 riserve nella Russia europea e 90 nella Russia asiatica per complessivi 195.597 chilometri quadrati. Quando fu annunciato il nuovo piano, l'Accademia delle scienze sovietica elencò altre 42 aree della Russia asiatica che dovevano essere escluse da trasformazioni agrarie e trasformate in riserve naturali. Le richieste dell'Accademia furono immediatamente ed integralmente accolte ed i piani modificati di conseguenza. In Inghilterra dal 1945 ad oggi sono stati istituiti 13 parchi nazionali per complessivi 934.444 ettari e 50 altre riserve naturali, in buona parte con finalità strettamente scientifiche, per altri 16.543 ettari; complessivamente è stato rigorosamente vincolato il 3,38 per cento del territorio nazionale.

In Danimarca, un paese la cui superficie corrisponde appena a quella dell'Emilia e della Toscana insieme, c'erano già nel 1956 ben 158 riserve naturali!

In Olanda (pari in superficie al Piemonte, Val d'Aosta e Liguria) vi erano alla stessa data 4 parchi nazionali e 67 altre riserve naturali per complessivi 39.513 ettari, pari all'1,14 per cento di un paese interamente formato da pianure e con una densità di popolazione fra le più alte del mondo.

In Jugoslavia vi sono 7 parchi nazionali ed un gran numero di riserve naturali (12 nella sola Serbia) che coprono complessivamente l'1,48 per cento del territorio. La percentuale di territorio protetto sale al 2,96 in Cecoslovacchia, arriva, in un paese sovrappopolato e di limitate risorse economiche come il Giappone, al 3,2 per cento (15 parchi nazionali per 13.248 chilometri quadrati) ed infine in Svizzera tocca il 6 per cento (1 parco nazionale, 38 riserve naturali e 32 distretti franchi federali).

Come si vede siamo, in materia, uno degli ultimi paesi del mondo.

Nello stesso numero di « *Casabella* », si riproduce una carta dei parchi nazionali e delle riserve parziali che si dovrebbero ampliare o istituire in Italia, corredata di un preciso elenco, che ci permettiamo di riportare in allegato (nn. 2 e 3) alla presente relazione.

Si tenga conto che la difesa e conservazione della natura non solo ubbidisce a quegli scopi di sopravvivenza umana di cui parla

il professor Giacomini già citato, ma rappresenta anche un sicuro investimento turistico.

Si pensi che negli Stati Uniti d'America oltre 70 milioni sono i visitatori che, ogni anno, affluiscono ai parchi nazionali; in Giappone 30 milioni e nel Canada 20 milioni.

Si apre qui la vecchia questione se i parchi debbono essere parchi di pura conservazione (una specie di *Sancta Sanctorum* della natura) e, quindi, destinati a soli scopi scientifici, oppure se possono essere anche aperti al godimento del pubblico.

Noi pensiamo che, specie in un paese come l'Italia, a forte densità di popolazione, i parchi debbono essere di conservazione e di godimento assieme, tenendo presente di non erigere una « muraglia cinese » fra le due cose, giacché si vuole conservare per goderne, né si potrebbe godere domani di uno stesso bene che, anziché conservare, abbiamo distrutto od anche solo alterato o mutato.

Ecco, quindi, la necessità di una disciplina per l'ammissione al godimento che, nella presente proposta, troverà fra l'altro, una graduazione in rapporto alle zonizzazioni dell'area del parco.

LA PROPOSTA DI LEGGE

La presente proposta di legge muove dal testo che fu preparato da *Italia Nostra* e pubblicato sul già citato numero 286 di « *Casabella* ».

Tale testo prendeva a sua volta le mosse da quello che fu approvato dalla Commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse del Consiglio Nazionale delle ricerche (v. « Schema di legge dei Parchi Nazionali », in *Natura e Montagna*, n. 2, del giugno 1962) e che fu recepito, tale e quale, dall'onorevole Rivera in una proposta di legge presentata nella passata legislatura (4 ottobre 1962, numero 4158).

La presente proposta di legge, però, non è la pura e semplice ripetizione del testo di *Italia Nostra* (testo, del resto, già recepito in una proposta di legge già presentata). Essa, per molti versi, si discosta notevolmente da quel testo.

Basta un superficiale esame degli articoli che riguardano gli organi dell'Ente autonomo parco, la composizione della Commissione centrale parchi nazionali e della Commissione consultiva, nonché la procedura per l'approvazione del regolamento e del piano urbanistico per convincersene.

Per questo sarà opportuno passare ad illustrare brevemente il contenuto della proposta.

Con l'articolo 1 si prevede la istituzione dei parchi e se ne definiscono gli scopi.

Con l'articolo 2 si estende la facoltà alle Regioni per la istituzione dei parchi nazionali o istituzioni analoghe.

Con l'articolo 3 si prevede lo strumento tramite il quale realizzare quanto previsto all'articolo 1 e cioè l'Ente autonomo parco che ha personalità giuridica.

Con l'articolo 4 si prevedono gli organi dell'Ente che sono: il Presidente dell'Ente, il Consiglio direttivo, il Comitato degli esperti, il Comitato esecutivo ed il Collegio dei sindaci revisori.

Con l'articolo 5 si stabilisce che i membri degli organi dell'Ente debbono essere in possesso dei diritti elettorali.

Con l'articolo 6 si prevede la nomina dei membri del Consiglio direttivo, del suo Presidente, del vicepresidente, del Segretario amministrativo e del Comitato esecutivo.

Con gli articoli 7 e 8 si prevede la nomina del Comitato degli esperti e del Collegio dei sindaci revisori.

Con l'articolo 9 si stabilisce da chi e come viene esercitata la vigilanza sugli enti autonomi parco.

Con l'articolo 10 si prevedono i compiti, la composizione, la nomina e la sede della Commissione centrale parchi nazionali.

Come si vede la Commissione centrale è composta di 15 membri: 9 esperti e 6 parlamentari.

Con l'articolo 11 si prevede la Commissione consultiva (della Commissione centrale parchi nazionali), la sua composizione e la sua nomina.

Con gli articoli 12 e 13 si stabilisce il modo del finanziamento della Commissione centrale e dei singoli parchi nazionali.

Con l'articolo 14 si stabilisce che ogni parco deve avere un regolamento e si fissano i divieti.

Con l'articolo 15 si stabilisce la procedura per l'adozione ed approvazione del regolamento.

Con l'articolo 16 si prevedono il Regolamento e la Pianta organica del personale dipendente.

Con l'articolo 17 si prevedono le sanzioni per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 14 ed alle altre norme del regolamento e dei regolamenti.

Con l'articolo 18 e 19 si prevede il piano urbanistico, con le relative cinque zonizzazioni e la procedura per la sua adozione ed approvazione.

Con l'articolo 20 si prevede la possibilità degli enti autonomi di acquistare o espropriare immobili, compresi nella perimetria del parco, nonché il diritto di prelazione, per i medesimi enti, per l'eventuale trasferimento di diritti reali sugli stessi immobili.

Con l'articolo 21 si stabiliscono le sanzioni per le violazioni alle norme stabilite col piano urbanistico.

Con l'articolo 22 si prevede il divieto di nuove costruzioni e trasformazioni all'interno del parco dal giorno della istituzione di quest'ultimo al giorno dell'entrata in vigore del piano urbanistico.

Con l'articolo 23 si stabilisce l'obbligo dell'Ente a svolgere in proprio ed in concorso con la scuola ed altri enti, la necessaria opera di educazione dei cittadini all'amore ed al rispetto della natura.

Con l'articolo 24 si prevede la delega al Governo per adeguare il regime giuridico dei parchi nazionali già esistenti alle disposizioni della presente legge.

Infine, con l'articolo 25, si prevede lo stanziamento dei fondi necessari per i primi tre anni (1965-1966-1967).

Prima di terminare vorremmo fare alcune brevi considerazioni.

Come si vede dall'esame della presente proposta di legge, ci siamo preoccupati di assicurare sia all'intero settore, che ai singoli enti, organi democratici e, al tempo stesso, non privi di competenza.

Per gli organi centrali ciò è stato realizzato non solo con la istituzione della Commissione consultiva, ma prevedendo, anche, nel seno stesso della Commissione centrale, la presenza di esperti e di parlamentari. Presso gli enti autonomi ciò è stato realizzato con la istituzione del Consiglio direttivo e del Comitato degli esperti.

Siamo persuasi che democrazia e competenze si realizzano non solo per il modo come viene composto un determinato organismo, ma introducendo anche un'articolazione che distingue responsabilità e competenze, introduce un rapporto dialettico e mantiene un giusto equilibrio nell'esercizio della direzione.

Onorevoli Colleghi! Abbiamo visto come difendere e conservare la natura sia un fatto necessario all'uomo, alla sua salute fisica e spirituale; sia un fatto di cultura e di civiltà.

Abbiamo visto quanto l'Italia, sede di una incomparabile natura, sia fra gli ultimi paesi della terra in questa gara civile per la difesa e conservazione della natura.

Per tutto questo confidiamo nell'accogliamento della presente proposta di legge.

ALLEGATO N. 1.

BIBLIOGRAFIA

- Atti del Convegno per la Protezione della Natura*, 16-17 novembre 1963, pp. 48 (mimeogr.).
- Atti del Convegno sul tema: La protezione della natura e del paesaggio*. Quaderno 70 Accad. Naz. Lincei, Roma, 1964.
- BAER J. G., *Le rôle des Parcs et des Réserves dans la science, Prospection et inventaire*. In « Derniers Refuges »: pp. 17-20, Amsterdam, Elsevier, 1956.
- BARBEY A., *Le Parc National Suisse. Son rôle, son organisation, son intérêt scientifique*. Contr., à l'étude des Réserv. natur. et Parcs nation. (Soc. Biogéogr. 5): 105-114, Paris, 1937.
- BERLIOZ J., *Une visite aux parcs nationaux des Etats-Unis*. Rev. Hist. Natur. 11 (8), août 1930.
- BERLIOZ J., *Les Réserves de la Nature au Canada*. Contrib. à l'étude des Réserves natur. et Parc nation. (Soc. Biogéogr. 5): 241-149, Paris 1937.
- BERTARELLI L. V., *Comunicazioni sui Parchi Nazionali*, T.C.I. Comitato Nazionale per la difesa dei monumenti e dei paesaggi italiani. « I Parchi Nazionali », pp. 13-27, Milano 1923.
- Birds Protection*, Encycl. Britann. 3: 636-638, 1959.
- BUCHWALD K. u. MUELLER Th., *Das Naturschutzgebiet Favoritepark*, Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württembergs, Bd. 1 s.d.
- CAHALANE V. H., *National Parks, a World Need*, Spec. Public. n. 14 Amer. Comm. for Internat. Wild Life Protection. New York, 1962, pp. 100.
- CALZOLARI A., *Un nuovo modo per utilizzare la terra, I villaggi turistici residenziali*. Monti e Boschi, 15 (2): 33-40, 1964.
- CHRIST Y., *La sauvegarde des sites naturels et historiques en France*. La Nature n. 3289, mai 1959, n. 193-199.
- Congresso Nazionale per la Protezione della Natura in relazione ai problemi dell'Economia Umana*, Bologna, 18-20 giugno 1959. Suppl. a la Ricerca Scientifica del C.N.R. Roma, 1959.
- Conservation of resources*, Mc.Graw-Hill Encycl. of Sciences and Tecnology 3: 408-411, 1960.
- Contribution à l'étude des Réserves Naturelles et des Parcs Nationaux*, Soc. de Biogéographie 5: 267. Paris, P. Lechevallier édit., 1937.
- CONWENTZ H., *Naturschutzgebiete. Gemeins. Tagung f. Denkmalpflege u. Heimatschutz*. Salzburg, 14-15 sett. 1911, Karlsruhe, 1911.
- DAISETZU, *National Park Mt. Akadake*, Hokkaido, 1961.
- DANSEREAU P., *On the conservation of nature. Forest and Bird* (New Zealan), n. 143; 6-10, 1962.
- Derniers Refuges, Atlas commenté des Réserves Naturelles dans le monde*, Amsterdam, Elsevier, 1956, pp. 214.
- DEVEREUX BUTCHER, *Exploring our National Park and Monuments*, New York, Oxford University Press, 1947.
- DIETRICH V., *Schicksalfragen des Waldes und Forstwesens*, Veröff. Württemb. Landstellen für Naturschutz u. Landespflege 21: 41-45 Ludwigsbrug-Tübingen, 1952.
- DUFRENOY J. et M. L., *Les Parcs nationaux aux Etats-Unis*, Contrib. à l'étude des Réserves natur. et Parcs nation. (Soc. Biogéogr. 5): 251-155. Paris, 1937.
- DUVIGNEAUD P., *Ecosystèmes et Biosphère*. Bruxelles, 1962.
- EDLIN H. L., *National Forest Parks*, Forestry Commission, Booklet n. 6, London, 1961.
- Etat de la Protection de la Nature dans le monde en 1950*, Union Internationale pour la Protection de la Nature, Bruxelles, 1951, pp. 538.
- Fabbisogno del verde in Italia*, Casabella, Riv. Internazionale Architettura e Urbanistica, 286, aprile 1964.

- FAIRCHILD W. B., *Renewable resources: a world dilemma*, Geogr., Review, Jan. 1949: 86-98.
- FALCONE N. E., *Il paesaggio italico e la sua difesa*, Firenze, 1914.
- FARKAS T., *The bird sanctuary and research Station Barbenspan (Transvaal)*. Fauna and Flora 12: 64-77, 1961.
- FELICIANI A., *Vecchie e nuove idee per la protezione della Natura*, Rotary Club di Sondrio Boll. 130, All. n. 1, Sondrio, 1963.
- FENAROLI L., *Protezione della natura, Il Parco Nazionale Svizzero dell'Engadina*, Le Vie del Mondo 2: 685-714, 1934.
- FENAROLI L., *Protezione della natura nelle Alpi. La Strada degli Alti Tauri e la difesa della Gamsgrube*. L'Alpe 22: 249-360, 1935.
- FOSBERG F. R., *Le rôle des Réserves dans la conservation d'espèces végétales et d'associations végétales*. In « Derniers Refuges », 28-33. Amsterdam, Elsevier, 1956.
- FUDAKOWSKY J., *Les Parcs nationaux et les Réserves en Pologne*, Contrib. à l'étude des Réserves natur. et Parcs Nation. (Soc. Biogéogr. 5): 115-125, Paris, 1937.
- FUKAREK P., *La protection de la nature en Jugoslavie*, Journ. Forestier Suisse, 1957 (7-8); 1-7.
- GABRIELSON I. N., *Importance économique des Réserves non intégrales*. In « Derniers Refuges »: 38-42, Amsterdam, Elsevier, 1956.
- GHIGI A., *La natura e l'uomo*, Roma, Edit. Universale Studium, 1955.
- GIACOMINI V., *Equilibri biologici e produttività biologica delle foreste*, Ann. Accad. Ital. Sc. Forest. 13: 17-35, Firenze, 1964.
- GRANGER A., *Les séries forestières artistiques*. La Terre et la Vie n. 8, août 1933: 477-483.
- HARROY J. P., *Protegeons la nature. Elle nous le rendra*. Institut des Parcs Nationaux du Congo Belge, Brussels, 1946, 97 pp.
- HARROY J. P., *Rapport entre les Réserves naturelles et le développement industriel du Pays*. In « Derniers Refuges »: 47-54, Amsterdam, Elsevier, 1956.
- HELM R., *Destruction et protection de la nature*, Collection Armand Colin, Sect. Biol. n. 279, Paris, 1952.
- HESS E., *La forêt d'Aletsch, monument naturel*. Bull. de la Murithienne, 51: 78-111, St. Maurice, 1934.
- Highlights in the history of Forest Conservation*, Forest Service U.S. Dpt. Agric. Inform. Bull. n. 83, Washington D. C. 1961.
- HUXLEY Th. H., *Il posto dell'uomo nella natura*, Milano, Feltrinelli (217-UE), 1961 (II Ediz.).
- Inventario dei paesaggi e dei monumenti naturali d'importanza nazionale che meritano di essere protetti*. Schweiz, Bund für Naturschutz und Schweiz. Ver. für Heimatschutz, Olten, 1963, pp. 241, 1 carta.
- ITALIA NOSTRA, *Progetto per la nuova legge sui Parchi Nazionali*, Casabella 286 (aprile 1964): 12-13.
- JACQUIOT C., *Les réserves biologiquées de la forêt de Fontainebleau*. La Nature n. 3269, sept. 1957: 355-358.
- JAEGER P., *Le Parc biologique de Bamako*. La Nature n. 3268, août 1957: 312-218.
- JOUBERT A., *Réserves naturelles*. Nancy, Paris, Strasbourg, Berger-Levrault, Edit. 1935.
- LONGO B., *Per un istituendo Parco Nazionale in Calabria*, Rivista Calabrese 2: 27-28, 1920.
- LUEDI W., *Grundsätzliches zur Schaffung und Betreuung von Reservaten*. Schweiz. Naturschutz 28: 2-6, 1962.
- MACGREGOR J. J.: *Conservation and outdoor recreation in the United States*, Nature 196; 1134-1137, Dec. 22, 1962.
- MADER F., *Per un parco nazionale alla Serra dell'Argentera (Alpi Marittime)*, Riv. Mensile del C.A.I. 33: 179, 1914.
- MARCELLO A.: *Il significato scientifico, economico ed etico-sociale dei parchi nazionali*. Boll. Soc. Venez. St. Nat. 6: 63-76. Venezia, 1952.
- MASSART J., *Pour la protection de la Nature en Belgique*. Bruxelles, H. Lamertin, 1912.
- MILIANI G. B., *Il grande parco nazionale di Yellowstone*. Roma, 1907.
- MONOD Th., *Le rôle des Réserves comme agents de la conservation d'espèces et d'associations animales*. In « Derniers Refuges »: 34-37. Amsterdam, Elsevier, 1956.

- NAEGELE A., *La végétation de la zone aride. Les parcelles protégées d'Atar*. La Nature n. 3286, février 1959: 72-76.
- National Parks of Japan. National Parks Association*, Chiyoda-ku, Tokyo, 1961.
- NEGRI G., *La foresta di Bialowieza*. L'Universo, 16 (5), pp. 23 (estr.), maggio, 1935.
- ODUM E. P., *Fundamentals of Ecology*, 2a Ediz. Philadelphia and London, 1959.
- ONELLI P., *Parchi nazionali. Casabella*, 286 (aprile 1964): 12.
- OSBORN F., *Le planète au pillage*. Paris, Payot, 1949.
- PAMPANINI R., *Per la protezione dei monumenti nazionali in Italia*. Boll. Soc. Bot. Ital. adun. Genova, 22 ottobre 1912: 271-304.
- PAMPANINI R., *Per la Protezione della Flora Italiana*. Relazione presentata alla Riunione generale della Soc. Bot. Ital. 12-16 ottobre 1911. 2a Ediz. Firenze, Pellas, 1912, pp. 84.
- PARPAGIOLO L., *La difesa delle bellezze naturali d'Italia*. Roma, Soc. d'Arte Illustrativa, 1923.
- PAVAN M., *La Riserva Naturale Integrale di Sasso Pratino nelle foreste demaniali casentinesi*. Notiz. Forest. e Mont. 5 (73): 2115-2118.
- PAVAN M., *L'istituzione della Riserva Naturale integrale di Poggio Tre Cancelli per la conservazione della « macchia mediterranea »*. Notiz. Forest. e Mont. 6 (88): 2733-2734.
- PAVAN M., *Protezione e conservazione della natura ed equilibri biologici*. Direz. Gener. per l'Econ. Montana e Foreste, Collana verde, n. 15. Roma, 1964.
- Per la protezione dei monumenti naturali*. Boll. Soc. Geol. Ital. 31, adun. 11 settembre 1912 (verbale).
- PETIT G., *Protection de la nature et questions de « définition »*. Contrib. à l'étude des Réserves natur. et Parcs Nation. (Soc. Biogéogr. 5): 5-14. Paris, 1937.
- PETIT G.: *Le rôle des Parcs et des Réserves dans la science. Ecologie et expériences. « Derniers Refuges »*: 21-27. Amsterdam, Elsevier, 1956.
- PEVALEK I., (*Der Naturschutz in Jugoslavien mit besonderer Berücksichtigung der Plitvice-Seen und des Krkaflusses*). Biološki Glasnik 7: 35-45, 1953.
- PLAISANCE G., *Les formations végétales et paysages ruraux*. Paris, Gautier-Villars, 1959.
- RACOVITZA E. G., *Les Monuments naturelles. Définition, classification. Normes etc.* Contrib. à l'étude des Réserves natur. et Parcs Nation. (Soc. Biogéogr. 5): 15-27. Paris, 1937.
- REISIGL H., *Blumen-Paradiese der Welt*. Innsbruck, Pinguin Verlag, 1964.
- ROSSET R., *La réserve zoologique et botanique de la Camargue*. La Nature n. 3290, juin 1959: 262-267.
- SALTARELLI F., *Il parco nazionale degli Abruzzi. Verso la fine di una istituzione?* Casabella 286, aprile 1964: 13-16.
- SAMPAIO DE MATTOS H. P., *Proteção Florestal no Brasil*. Rio de Janeiro, Serviço da Informação Agrícola, 796, 1953.
- SCHLUETER H., *Das Naturschutzgebiet Strausberg, Vegetationskundliche Monographie einer märkischen Jungdiluviallandschaft*, Feddes Repertorium Beih. 135: 260-350.
- SCHOENICHEN, *Bilder aus den italienischen Nationalparks am Circeo und in dem Abruzzen*. Neudamm, 1935.
- SCHROETER C., *Die Aufgaben der wissenschaftlichen Erforschung in Nationalparks*. Handbuch der biol. Arbeitsmethoden E. Abderhalden, 11 (1): 387-394. Berlin.
- SCHROETER C., *Der schweizerische Nationalpark im Unterengadin*. Alpina 21: 104-107. Zürich, 1913.
- SIMONETTA A. M., *Parchi Nazionali: Dove, come, perché*. Atti Convegno Protez. Natura, Grosseto, 16-17 novembre 1963: 16-32.
- SIMONETTA A. M., *Funzione dei Parchi Nazionali*. Casabella 286, aprile 1964, 17-22 (Con « Elenco delle zone proposte per i parchi nazionali »).
- SOKOLOWSKI S., *The Tatras as a national park*. Cracow, 1923.
- STEFANELLI A., *I parchi nazionali*. Atti del Convegno su « La Protezione della Natura e del Paesaggio ». Quaderno n. 70 Accad. Naz. Lincei: 61-67. Roma, 1964.

- Symposium on Forestry and the Public Welfare*. Proc. Amer. Philos. Soc. 89: 399-488, 1945.
- SWANSON C. P., *Conservation and renewable natural resources*. The AIBS Bull, febr. 1962: 21-33.
- SZAFER W., *On the protection of nature in Poland*. State Commission for the protection of nature in Poland. N. 8. Krakow, 1926.
- The National Park System*. Encycl, Britann. 16: 152-157, 1959.
- TRAHERNE C.: *Glamorgan Forests. Forestry Commission Guide*. London, Her Majest. Station. Office, 1961.
- Transactions of the Thirteenth North American Wildlife Conference*. Wildlife Management Institute, Washington D.C. 1948: X, 650.
- TUOXEN Rh., *Die Bedeutung des Naturschutzes für die Naturforschung*. Kruipnieuws 17 en Medelingenblad N.B.C. (5): 4-7. Amsterdam, 1955.
- ULIVI G., *Parchi nazionali*. L'Eco dei monti, 1848: 22-31.
- VACCARI L., *Per la protezione della Fauna Italiana*. 2^a Ediz. Tivoli, Tip. Maiella, 1912: 82.
- VAN STRABLEN V., *Les Parcs Nationaux du Congo Belge*. Contrib. ét. Rés. et Parcs Nation., Bruxelles, 1937.
- VIDESOTT R., *Nuovi concetti sulla fauna del Parco Nazionale del Gran Paradiso*. In « Valle d'Aosta ». 1961, pp. 35 (estr.).
- VIETINGHOFF-RIESCH A.v., *Forstliche Bilder aus den Nationalparks der Schweiz und Italiens*. Zeit. f. Weltforstwirtschaft. 6 (2): 81-94. Neudamm u. Berlin, 1938.
- VISCHER W., *Naturschutz in der Schweiz*. Bâle, 1946, pp. 380.
- WAGNER H., *Technik und Naturschutz*. Oesterr. Wasserwirtschaft. 7 (11): 240-244, 1955.
- Wildlife Preservation, National Parks and Nature Reserves*. Encycl. Britann. 23: 601-606, 1959.
- ZERMATTEN M., *Le rôle des Réserves du point de vue touristique et esthétique*. In « Derniers Refuges »: 43-46. Amsterdam, Elsevier, 1956.
- ZHADIN V. I. and GERD S. V., *Fauna and Flora of the Rivers, Lakes and Reservoirs of the U.S.S.R.* Israel Progr. Scient. Transl. Jerusalem, 1963.

ALLEGATO N. 2.



ALLEGATO N. 3.

1. — GRAN PARADISO: 64.000 ettari.

Proprietà: circa il 14 per cento lo Stato, per il resto privati.

Caratteristiche: Parco alpino con flora e fauna assai ricche (stambecchi, camosci, ecc.). Potrebbero venire reintrodotti caprioli, lince (estinta 1892), lupo, forse in futuro orso, cervo, castoro. Al Parco dovrebbero aggiungersi delle aree di riserva parziale per la protezione della fauna durante i suoi spostamenti invernali.

2. — STELVIO, ADAMELLO, BRENTA: 230.000 ettari (attualmente 78.000; cui, come per il Gran Paradiso, occorre aggiungere qualche zona di riserva parziale).

Proprietà: in massima parte demanio dello Stato, dei comuni e della Regione Trentino Alto Adige.

Caratteristiche: allo Stelvio sono presenti un piccolo numero di cervi, sull'Adamello e nel gruppo di Brenta caprioli, camosci ed orsi (di questi forse una ventina), flora ed avifauna molto ricche, presenta anche ambienti adatti per stambecco, lince (distretta verso la metà dell'800), lupo, castoro. L'ampliamento dell'attuale parco in modo da comprendere i gruppi dell'Adamello e del Brenta è indispensabile.

3. — ST. ANNA DI VALDIERI: 12.000 ettari.

Proprietà: quasi tutto demaniale.

Caratteristiche: già riserva reale di caccia, flora e fauna alpina molto ricca, habitat ideale per camosci, stambecchi, caprioli, cervi, linci. È importante in quanto ha una copertura vegetale, soprattutto forestale, assai diversa dal Gran Paradiso. Anche per questo Parco sarebbe opportuna l'aggiunta di una zona di riserva parziale (faunistica e botanica).

4. — MONTE BALDO: 7.000 ettari.

Proprietà: in prevalenza private.

Caratteristiche: tipica vegetazione « insubrica », sede di molte specie di piante endemiche e di grande rarità, microfauna con elementi relitti. Ricca di splendidi panorami.

5. — LA MESOLA e VALLE GIRALDA: 5.500 ettari.

Proprietà: demanio dello Stato.

Caratteristiche: già riserva degli Estensi fin dal XIV secolo. È l'ultimo residuo, alterato ma ripristinabile, della foresta padana. Una statistica del 1922 dava presenti 160 cervi, 500 daini, 5.000 lepri, 10.000 fagiani, 1.000 beccacce, 100.000 uccelli acquatici, 10.000 uccelli di bosco, la fauna è assai diminuita, ma può essere ripristinata. La riserva è adiacente alla celebre abbazia di Pomposa ed alla città etrusca di Spina. Per la sua piccola estensione occorre aggiungervi alcune aree di riserva parziale (faunistica e botanica).

6., 7. — PINETA DI CLASSE e PINETA DI SAN VITALE: 6.000 ettari complessivi.

Proprietà: dello Stato e del Comune di Ravenna.

Caratteristiche: è ciò che resta della pineta di Ravenna e dell'intero Adriatico, di grandissimo interesse botanico, rappresenta infatti la transizione fra la pineta mediterranea e la foresta padana, ricca di molte specie di uccelli. Non è conveniente formare un unico parco per evitare di comprendervi arterie di notevole traffico ed agglomerati vari, di grande importanza paesistica per la città di Ravenna.

8. — SAN ROSSORE - MIGLIARINO: 9.000 ettari.

Proprietà: 6.300 ettari demanio dello Stato; 2.700 ettari privati.

Caratteristiche: foresta estremamente complessa con caratteri di foresta sublitorale, numerose forme relitte glaciali. Daini, cinghiali, ricchissima avifauna. Di fondamentale importanza paesistica. Sarebbe opportuno completarlo con una zona di riserva parziale (faunistica).

9. — CAMPIGNA-BADIA PRATAGLIA: 11.278 ettari.

Proprietà: interamente demaniale.

Caratteristiche: è la più bella e complessa delle foreste dell'Appennino settentrionale. Presente il capriolo ed il muflone (introdotta e da togliere), vi sono condizioni adatte per

cervo, daino, cinghiale, orso, lince, lupo, ecc., oltre ad aquile (già ora segnalate frequentemente), avvoltoi, -ecc.

10. — MONTI DELL'UCCELLINA - TOMBOLO DELLA TRAPPOLA: 9.000 ettari.

Proprietà: privata e dell'Ente Nazionale Combattenti.

Caratteristiche. unico relitto di considerevole estensione di macchia mediterranea praticamente intatta nella zona collinare, pinete litorali e paludi nella parte settentrionale. Presenti il capriolo, il cinghiale, l'istrice ed il gatto selvatico, oltre alla ricchissima avifauna fra cui è stata spesso osservata ed ha nidificato la cicogna bianca! È uno dei parchi di realizzazione più urgente data la minaccia di lottizzazione.

11. — MARSILIANA, CAPALBIO, ANSEDONIA: 22.000 ettari.

Proprietà: privata, a parte il Tombolo di Ansedonia di proprietà dello Stato.

Caratteristiche: complesso di colline e macchia litorale, rappresenta ciò che resta della vecchia Maremma. La fauna comprende caprioli, cinghiali, il raro capovaccaio, istrici, gatti selvatici, ecc. Nel perimetro suggerito sono comprese anche le città etrusche di Vulci e Cosa; la flora è pure assai importante tanto che l'Unione Botanica Italiana ha preso ufficialmente posizione per la tutela del Tombolo di Ansedonia, considerato unico.

12. — GRAN SASSO: 10.000 ettari.

Proprietà: ?

Caratteristiche: flora e fauna di tipo alpino, isolate fino dalla fine del glaciale, presente il lupo, forse il capriolo; fino al secolo scorso vi esistevano il camoscio, la lince ed il cinghiale. L'istituzione di un parco al Gran Sasso è necessaria in quanto rappresenta l'unico ambiente adatto per l'introduzione di una colonia di camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra rupicapra ornata*) di cui vi sono appena 150 esemplari nel parco nazionale d'Abruzzo, con pericolo, quindi, che epidemie, distruzioni accidentali, ecc. possano annientare questa particolare sottospecie di camoscio. Zona di grande e selvaggia bellezza comprende l'unico ghiacciaio appenninico. Sarebbe assai opportuno aggiungervi una zona di riserva parziale (faunistica) comprendente il Monte Camicia ed il Campo Imperatore.

13. — CIRCEO: 4.500 ettari.

Proprietà: è in gran parte demaniale.

Caratteristiche: con opportuni ritocchi ai confini, nonché un'attenta opera di conservazione e di incremento della fauna, il parco nazionale del Circeo, che comprende vari complessi botanici di grande interesse, può avere una notevole importanza sia dal punto di vista scientifico che da quello della pubblica istruzione, particolarmente tenendo conto della sua vicinanza a Roma. Per il suo contorno particolarmente irregolare esso dovrebbe essere completato da zone di riserva parziale che permettessero un'efficace protezione della fauna (soprattutto uccelli).

14. — PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO: 28.000 ettari.

Proprietà: quasi interamente proprietà dei Comuni.

Caratteristiche: creato per la protezione dell'orso (circa 90 esemplari) e del camoscio d'Abruzzo (circa 150 esemplari) nonché del raro pino nero; per oltre il 60 per cento è coperto da splendide foreste ed è ricco di rarissime piante di tipo alpino. Vi sono presenti anche aquile, lupi, gatti selvatici, ed un piccolo nucleo di caprioli (circa 15). Ambiente adatto anche per cervi, daini, linci (estinta verso il 1890). È attualmente in grande pericolo per la tendenza dei proprietari ad orientarne vaste zone per lottizzazioni (già ceduti 2.000 ettari) e per i tagli effettuati nei boschi.

15. — GARGANO: 11.000 ettari più la laguna di VARANO.

Proprietà: in buona parte demanio dello Stato comprese le acque della laguna di Varano.

Caratteristiche: le foreste del Gargano, ricordate fin dall'epoca romana, sono ricche di forme endemiche che hanno rapporto principalmente con specie balcaniche. Dal punto di vista biologico il Gargano può essere considerato una specie di isola. La fauna è ancora abbastanza ricca (caprioli, uccelli acquatici e forestali). Potrebbero venire reintrodotti il daino, il cinghiale, ecc. Una estensione del Parco verso San Severo permetterebbe di includervi una zona di foreste e grotte, in cui sono stati ultimamente scoperti importantissimi affreschi preistorici di stile maddaleniano. È necessario completarlo con una riserva parziale (botanica).

16. — MARTINA FRANCA: 4.000 ettari.

Proprietà: ?

Caratteristiche: complesso di macchia-foresta virtualmente vergine, di grande interesse botanico, manca attualmente la grossa fauna, non lontano dalla cittadina di Alberobello e dalle grotte di Civita Castellana.

17. — POLLINO: 10.000 ettari.

Proprietà: in parte demaniale.

Caratteristiche: il monte Pollino presenta una vegetazione ed una fauna del più grande interesse. La grossa fauna è virtualmente scomparsa, ma ne dovrebbe essere agevole la reintroduzione.

18. — SILA PICCOLA: 14.000 ettari.

Proprietà: 6.000 ettari demanio dello Stato 5.100 ettari dei Comuni, 2.900 ettari privati.

Caratteristiche: ricche e varie foreste, assai diverse da quelle del Pollino e da quelle, più meridionali, di Serra San Bruno. Presenti, sia pure in piccolo numero, il capriolo ed il lupo. Ambiente adatto a quasi tutta la grossa fauna.

19. — SERRA SAN BRUNO: 9.000 ettari.

Proprietà: 3.900 ettari dello Stato, 3.000 ettari dei Comuni, 2.000 ettari privati.

Caratteristiche: i resti delle famose abetine di Serra San Bruno, unica località in Italia di varie specie di piante, sono comprese nei demani comunali. Le foreste dello Stato, anche se bellissime, rappresentano una ricostruzione avvenuta negli ultimi 60 anni di quanto era stato distrutto inconsultamente nel secolo scorso. La grossa fauna è stata distrutta in periodo bellico, ma ne è stata iniziata la reintroduzione.

20. — NEBRODI e BOSCO DI CARONIA: 15.000 ettari.

Proprietà: privata.

Caratteristiche: la foresta vecchia è una delle tre sole foreste originarie della Sicilia che siano sopravvissute. In questa zona sopravvivono gli ultimi esemplari (forse una decina) di una specie di abete in via di estinzione (*Abies nebrodensis*). La creazione di questo e degli altri parchi forestali della Sicilia è urgentissima. La fauna è virtualmente distrutta. La foresta di Caronia, posta a livello

assai più basso con diversa esposizione, e con caratteristiche, quindi, assai diverse dalla foresta vecchia, rappresenta un biotopo assai interessante. Da notare, nel comprensorio da noi indicato, l'esistenza dell'ultima colonia di avvoltoi esistenti in Sicilia. Anche questo Parco dovrebbe essere completato da una riserva parziale (botanica) comprendente l'Etna.

21. — BOSCO DI FICUZZA: 4.000 ettari.

Proprietà: demanio della Regione.

Caratteristiche: anche questa è una foresta relitta. Località tipica di numerose forme endemiche della Sicilia, è anch'essa di grandissimo interesse scientifico.

22. — GOLFO DI OROSEI: 4.000 ettari più le acque antistanti.

Proprietà: in parte demaniale, in parte privata.

Caratteristiche: la creazione di questo parco costiero è l'unico mezzo per salvare la foca monaca (*Monachus monachus*). Vi è qualche altro tratto di costa, in Sardegna, dove la foca può riprodursi, comunque questa sembrerebbe la zona più adatta. La foca monaca non tollera assolutamente la presenza dell'uomo e si riproduce esclusivamente in grotte che abbiano comunicazione col mare. Una riserva di almeno una trentina di chilometri di costa e di una profondità media di un chilometro è indispensabile. Nella zona collinosa retrostante è opportuna l'istituzione di una riserva parziale per la protezione di alcuni nuclei di mufioni.

23. — GENNARGENTU: 18.000 ettari.

Proprietà: quasi interamente di privati.

Caratteristiche: in progetto da moltissimi anni. Assai vario, ma con prevalenza di macchia e vegetazione d'alta montagna, vi sono alcuni resti della foresta a caducifoglie altimontana che un tempo ne copriva tutte le pendici più basse. Importantissimo per la conservazione del muflone e degli avvoltoi.

24. — MONTI MIRRA e MAXIA: 12.000 ettari.

Proprietà: circa 2.000 ettari di proprietà demaniale, il resto di proprietà privata.

Caratteristiche: una delle poche foreste superstiti della Sardegna, ed uno degli ultimi rifugi del cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), sottospecie in via di estinzione, vi sus-

sistono anche il cinghiale sardo ed il daino. Dal punto di vista botanico, a differenza del Gennargentu rappresenta il climax del lauretum, sottozona fredda. Anche per questo Parco sarebbe opportuna l'aggiunta di una zona marginale di riserva parziale (faunistica).

25. — ISOLA DI MONTECRISTO: 1.000 ettari.

Proprietà: demanio dello Stato.

Caratteristiche: di eguale interesse sia zoologico che botanico e geologico. Una delle pochissime località regolarmente frequentate

dal rarissimo falcone della regina (*Falco Eleonora*). Vi è anche un nucleo di capre selvatiche, forse derivate da antenati domestici, comunque con inquinamenti da capre domestiche. Potrebbe essere tentata un'opera di selezione (la vera capra selvatica è scomparsa in Italia nei primi secoli dell'era nostra).

26. — PROMONTORIO DI PORTOFINO: 1.500 ettari.

Proprietà: dell'Ente promontorio di Portofino.

Caratteristiche: stupendo esempio di macchia mediterranea, è un vero orto botanico naturale per la sua ricchezza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I parchi nazionali possono essere istituiti su particolari territori che per l'estensione, la rarità degli interessi geologici, zoologici, botanici e di bellezze naturali e panoramiche, rivestono un eccezionale valore.

Lo scopo dei parchi nazionali è quello di conservare il paesaggio e gli elementi naturali e storici, la flora e la fauna che vi vive, di educare l'animo dell'uomo alla contemplazione ed al rispetto della natura e, pertanto, di provvedere al godimento di questo patrimonio in modo da lasciarlo incontaminato per le future generazioni.

ART. 2.

Le Regioni possono creare, nell'ambito dei poteri loro conferiti dalla Costituzione, analoghe istituzioni sul loro territorio.

ART. 3.

Il raggiungimento degli scopi per i quali è stato istituito il parco è demandato all'Ente autonomo parco, che ha personalità giuridica di diritto pubblico.

La delimitazione del territorio, le finalità specifiche e l'istituzione dell'Ente autonomo parco, sono stabilite, per ogni parco nazionale, con legge speciale.

ART. 4.

L'Ente autonomo parco è amministrato da un Consiglio direttivo del quale fanno parte i rappresentanti degli enti locali, delle associazioni ed altri enti maggiormente interessati agli scopi del parco.

Il Consiglio direttivo si servirà, come organo tecnico-consultivo, di un Comitato degli esperti, formato da esperti di zoologia, di botanica e di geologia.

Organi dell'Ente autonomo parco sono, oltre al Consiglio direttivo ed al Comitato degli esperti, il Presidente, il Comitato esecutivo ed il Collegio dei sindaci revisori.

La composizione del Consiglio direttivo e del Comitato degli esperti di ogni singolo Ente autonomo parco, sarà precisata nell'atto istitutivo.

ART. 5.

I membri del Consiglio direttivo, del Comitato degli esperti e del collegio dei sindaci revisori, debbono godere dei diritti elettorali in base alle vigenti leggi.

ART. 6.

I membri del Consiglio direttivo sono nominati, su designazione degli enti locali, associazioni, ecc. di cui al primo comma dell'articolo 4, della Commissione centrale dei parchi nazionali prevista dal successivo articolo 10, ed il medesimo Consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge, a maggioranza semplice, un Presidente, un Vice-presidente ed un Segretario amministrativo, i quali unitamente al Direttore dell'Ente, formano il Comitato esecutivo che può deliberare solo nei casi di manifesta urgenza, salvo ratifica delle deliberazioni da parte del Consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

ART. 7.

I membri del Comitato degli esperti sono nominati, su designazione dell'università o delle università interessate, dalla Commissione centrale dei parchi nazionali, prevista dal successivo articolo 10, ed il medesimo Comitato degli esperti, nella sua prima riunione, elegge a maggioranza semplice, un Presidente ed un Vicepresidente.

ART. 8.

Il Collegio dei sindaci revisori sarà composto di quattro membri nominati: due dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed uno dal Ministero del tesoro.

ART. 9.

La vigilanza sugli enti autonomi parco viene esercitata dalla Commissione centrale dei parchi nazionali, prevista dal successivo articolo 10.

Alla Commissione centrale parchi nazionali, oltre a quanto previsto per il regolamento del parco e per il piano urbanistico di cui ai successivi articoli 15, 18 e 19, debbono essere inviate, per l'approvazione, le deliberazioni che riguardano i bilanci preventivi e consuntivi, quelle che riguardano il regolamento e la pianta organica del personale di

cui al successivo articolo 16, quelle che riguardano la stipulazione di contratti e convenzioni superiori a 10 milioni, nonché tutte quelle deliberazioni che riguardano materia regolamentare.

La Commissione centrale dei parchi nazionali può farsi inviare per il controllo qualsiasi deliberazione dell'Ente autonomo ed annullare quelle che si ravvisino illegittime.

Avverso alle decisioni ed agli annullamenti della Commissione centrale dei parchi nazionali è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato da parte di chiunque possa averne interesse.

In caso di impossibilità di funzionamento dell'Ente autonomo parco la Commissione centrale dei parchi nazionali può sciogliere il Consiglio direttivo e nominare un commissario determinandone i poteri e la durata.

ART. 10.

La Commissione centrale dei parchi nazionali ha il compito di studiare le proposte di istituzioni di nuovi parchi nazionali e di modificazione di quelli esistenti, da chiunque avanzate; di prendere al riguardo le opportune iniziative; di controllare per ogni parco il raggiungimento delle finalità istitutive e la osservazione delle norme di legge regolamentari; di coadiuvare sul piano tecnico e amministrativo gli organi direttivi dei singoli parchi.

Compongono la Commissione centrale dei parchi nazionali quindici esperti, di cui nove nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta rispettivamente dei Consigli superiori dell'agricoltura, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dalla Associazione « Italia Nostra » e quattro designati dall'Accademia dei Lincei tra docenti e universitari di scienze naturali.

I rimanenti sei esperti sono nominati dal Parlamento in ragione di tre rappresentanti della Camera e tre rappresentanti del Senato; ogni parlamentare non può scrivere più di un nome sulla propria scheda.

I membri della Commissione centrale dei parchi nazionali durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

La Commissione centrale dei parchi nazionali è costituita presso la Commissione di studio per la conservazione della natura e delle sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)

L'organizzazione ed il funzionamento della Commissione centrale dei parchi nazionali saranno stabiliti con un regolamento interno.

ART. 11.

La Commissione centrale dei parchi nazionali è assistita da una Commissione consultiva i cui membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su rispettiva designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro del turismo, del Ministro dei trasporti, del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno, del Ministro delle finanze, del Ministro del tesoro, del Ministro dell'industria e del commercio, del Ministro della sanità, dell'Accademia dei Lincei, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'A.N.C.I., dell'U.N.C.E.M., dell'U.P.I., dei Consigli Regionali, delle Confederazioni sindacali dei lavoratori, del Touring Club Italiano, del Club Alpino Italiano, dell'Associazione « Italia Nostra », dell'Automobile Club d'Italia, dell'Istituto nazionale di urbanistica, dell'E.N.I.T.

La designazione e la nomina è di un solo membro per ciascun Ministero, Associazione, Ente, ecc., uno per ciascun Consiglio regionale ed uno per ciascuna Confederazione sindacale dei lavoratori a carattere nazionale, maggiormente rappresentativa.

Ai suddetti componenti della Commissione consultiva debbono essere aggiunti sei membri designati dai corpi accademici delle università, secondo modalità da stabilirsi in sede di regolamento della Commissione centrale dei parchi nazionali. I compiti ed il funzionamento della Commissione consultiva, salvo quanto già previsto dalla presente legge, saranno precisati nel medesimo regolamento.

ART. 12.

Al finanziamento dei singoli enti autonomi parco e della Commissione centrale dei parchi nazionali sarà provveduto con uno stanziamento globale annuo iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio.

La Commissione centrale dei parchi nazionali provvede a distribuire lo stanziamento tra i vari parchi, sentita la Commissione consultiva. L'eventuale residuo può essere accantonato per le necessità future.

I singoli enti autonomi parco presentano ogni anno alla Commissione centrale entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio un bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione finanziaria analitica e un bilancio preventivo per l'anno seguente.

La Commissione centrale dei parchi nazionali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulla propria attività e su quella dei singoli enti autonomi parco.

ART. 13.

Oltre al contributo statale di cui all'articolo 8 possono costituire entrate degli enti autonomi parco contributi di enti pubblici e di privati, lasciti, donazioni, redditi dei beni del loro patrimonio, proventi derivanti dalla loro gestione.

ART. 14.

In ciascun parco nazionale le attività il cui esercizio può alterare i caratteri dei luoghi o danneggiare la flora o la fauna sono disciplinate da regolamento.

In particolare, salve le autorizzazioni che il regolamento del singolo parco può prevedere, nei territori dei parchi nazionali è vietato:

- a) esercitare la caccia e la pesca;
- b) coltivare cave e miniere e asportare minerali;
- c) modificare il regime delle acque; captare sorgive, costruire gallerie e sbarramenti a scopo idroelettrico;
- d) svolgere attività pubblicitaria;
- e) introdurre specie estranee di vegetali o di animali;
- f) raccogliere o danneggiare specie vegetali, catturare, o molestare animali;
- g) introdurre armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
- h) accendere fuochi all'aperto;
- i) costruire elettrodotti;
- l) transitare con mezzi motorizzati fuori dei percorsi autorizzati;
- m) sorvolare a bassa quota ed atterrare con aerei ed elicotteri;
- n) produrre suoni, rumori, luci, ed organizzare manifestazioni folkloristiche;
- o) introdurre macchine fotografiche e cinematografiche per riprese commerciali.

Il regolamento disciplina inoltre per ciascun parco:

- 1) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;
- 2) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole;
- 3) l'ammissione e la circolazione del pubblico, con qualsiasi mezzo di trasporto;
- 4) il soggiorno del pubblico;

5) le attività sportive e ricreative eventualmente permesse al pubblico;

6) la tutela della quiete, del silenzio, dell'aspetto dei luoghi.

La disciplina delle attività può essere differenziata per singole zone del territorio in corrispondenza delle zonizzazioni stabilite dal piano urbanistico del parco di cui all'articolo 18 della presente legge.

ART. 15.

Entro tre mesi dalla sua nomina il Consiglio direttivo dell'Ente autonomo parco adotta il regolamento, ne pubblica estratto almeno su due giornali di cui uno locale ed uno nazionale e lo trasmette alle amministrazioni locali interessate, alla Commissione centrale dei parchi nazionali ed alla Commissione consultiva.

Una copia deve restare a libera visione del pubblico presso la sede dell'Ente autonomo parco. Uguale cosa faranno le amministrazioni locali interessate al momento della ricezione del regolamento.

Chiunque può formulare osservazioni nel pubblico interesse al regolamento, comunicandole, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, al Consiglio direttivo dell'Ente autonomo parco, entro due mesi dalla pubblicazione dell'estratto sui giornali.

Il Consiglio direttivo invierà copia delle osservazioni alla Commissione centrale dei parchi nazionali ed alla Commissione consultiva via via che gli perverranno.

Entro quattro mesi dall'anzidetta pubblicazione la Commissione consultiva deve far pervenire alla Commissione centrale ed all'Ente autonomo parco il proprio parere motivato sulle osservazioni. Entro sei mesi dalla medesima pubblicazione il Consiglio direttivo dell'Ente autonomo parco deve far pervenire alla Commissione centrale dei parchi nazionali le sue controdeduzioni, sia sulle osservazioni che sul parere.

Entro otto mesi dalla pubblicazione dell'estratto la Commissione centrale fissa una udienza pubblica per la discussione del regolamento invitando a parteciparvi l'Ente autonomo parco, la Commissione consultiva, le amministrazioni locali interessate e coloro che hanno tempestivamente presentato osservazioni dandone singolarmente avviso e pubblicando l'annuncio sui giornali che avevano a suo tempo pubblicato l'estratto.

Dopo l'udienza pubblica e comunque non oltre un mese dalla medesima, la Commissione centrale dei parchi nazionali delibera il testo definitivo del regolamento, che è emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora entro tre mesi dalla nomina del Consiglio direttivo di un parco nazionale non sia stato ancora emanato il regolamento, la Commissione centrale dei parchi nazionali si sostituisce all'Ente autonomo parco nella elaborazione del testo e in tutte le formalità del procedimento.

Il regolamento può essere successivamente modificato con la stessa procedura.

ART. 16.

Il regolamento e la pianta organica del personale dipendente di ciascun parco sono deliberati dal Consiglio direttivo e sono soggette all'approvazione di cui all'articolo 9 della presente legge.

Tutto il personale deve essere ammesso solo ed unicamente per pubblico concorso e, tanto il personale scientifico, quanto il personale direttivo-amministrativo, di concetto e d'ordine, nonché il personale di sorveglianza e subalterno, deve possedere una eccellente preparazione per il posto che è chiamato a ricoprire.

Oltre all'Ente autonomo parco anche la Commissione centrale dei parchi nazionali terrà un fascicolo personale di tutti i dipendenti dei parchi nazionali e potrà utilizzare, in caso di necessità, il personale scientifico e direttivo-amministrativo anche fuori della normale sede.

ART. 17.

Chiunque violi i divieti stabiliti al secondo comma dell'articolo 14 e dai regolamenti di ciascun parco, è punito con la multa e nei casi più gravi, con l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000 o con l'arresto da cinque giorni a un mese o con entrambe le pene. Le pene previste sono sempre raddoppiate in caso di recidiva.

Il giudice ordina la immediata confisca dei veicoli, degli strumenti e degli animali utilizzati per le violazioni, la restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco e nella sentenza di condanna, la riduzione in pristino dei luoghi a spese del violatore.

ART. 18.

Il territorio di ciascun parco nazionale è oggetto di un piano urbanistico che prevede una o più delle seguenti zone:

a) zone di riserva integrale, nelle quali l'ambiente naturale è conservato in senso assoluto, nella sua integrità;

b) zone di riserva generale, nelle quali: è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio; in queste zone può essere consentito utilizzare il terreno per foreste, coltivazioni agricole o pascolo e l'Ente autonomo parco può eventualmente costruire strade d'accesso o eseguire opere di miglioria e ricostruzione di ambienti naturali;

c) zone di protezione, nelle quali sono ammesse solo costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno, rivolte specificamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco;

d) zone controllate, nelle quali la disciplina urbanistica non deve essere in contrasto con i fini istitutivi del parco;

e) zone di sviluppo urbanistico, nelle quali l'attività urbanistica è soggetta a regime normale, secondo le direttive e nel rispetto delle prescrizioni del piano urbanistico del parco.

Le zone d) ed e) possono essere sia interne che esterne al perimetro delle zone a) b) c); nel caso che siano interne le loro destinazioni d'uso devono essere già in atto al momento della costituzione del parco.

Il piano urbanistico del parco vale come piano territoriale comprensoriale; le sue prescrizioni sono di diretta e immediata applicazione per le amministrazioni statali e locali, per gli enti pubblici e per privati.

Tutte le competenze attribuite ai comuni dalla legislazione urbanistica nelle zone di riserva integrale, di riserva generale e di protezione, sono devolute all'Ente autonomo parco; nelle zone controllate sono esercitate di concerto con l'Ente autonomo parco; nelle zone di sviluppo urbanistico restano salve.

ART. 19.

Per la elaborazione, approvazione ed emanazione del piano urbanistico del parco si segue la procedura stabilita dall'articolo 15; il progetto elaborato dall'Ente autonomo parco è trasmesso anche al Ministro dei lavori

pubblici e agli eventuali organi di coordinamento urbanistico nazionale e regionale previsto dalla legislazione urbanistica che esprimono parere e vengono invitati all'udienza pubblica.

La discussione a udienza pubblica può essere abbinata a quella del regolamento previsto dall'articolo 15.

Il testo definitivo del piano urbanistico è deliberato dalla Commissione centrale dei parchi nazionali di concerto col Ministero dei lavori pubblici.

Il piano ha valore a tempo indeterminato. Una copia di esso viene depositata a libera visione del pubblico presso la sede dell'Ente autonomo parco e degli enti locali interessati.

ART. 20.

Gli Enti autonomi possono provvedere all'acquisto o all'espropriazione di immobili compresi nel parco secondo le norme della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità. Per le prescrizioni, i vincoli e le espropriazioni previste dal piano urbanistico si applicano, quanto al diritto di indennizzo e alla sua misura, le norme stabilite nella legge urbanistica. Tali prescrizioni e vincoli comportano l'immediata revisione delle imposte afferenti agli immobili sui quali gravano.

Gli Enti autonomi parco hanno diritto a prelazione sui trasferimenti dei diritti reali sugli immobili compresi nel territorio del parco. Esso deve essere esercitato entro tre mesi dalla conoscenza del trasferimento ed ha valore anche verso terzi.

ART. 21.

Constatata una violazione delle prescrizioni del piano urbanistico, l'Ente autonomo parco ingiunge, con atto motivato, la sospensione dei lavori, la distruzione di quanto costruito in violazione, la riduzione in pristino a spese del violatore. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente dei lavori e chi ha eseguito i lavori. Contro l'ingiunzione dell'Ente autonomo parco è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notificazione alla Commissione centrale dei parchi nazionali. Le decisioni della Commissione centrale dei parchi nazionali sono definitive.

Chiunque violi le prescrizioni delle zone di riserva integrale, generale e di protezione, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 250 mila lire a 3 milioni di lire.

ART. 22.

In ogni parco nazionale, dal giorno della istituzione alla entrata in vigore del piano urbanistico, non è consentito costruire nuove opere edilizie, trasformare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del terreno. Si applicano alle violazioni le norme del primo comma e in ogni caso le sanzioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 23.

Nel bilancio di ogni Ente autonomo parco deve essere prescritto un apposito capitolo di spesa per tutte le attività educative che l'Ente deve svolgere in proprio ed in collaborazione con la scuola e altri enti, ai fini dell'educazione dei cittadini, al godimento ed al rispetto della natura (conferenze, pubblicazioni, films, ecc.).

ART. 24.

Il Governo è delegato a provvedere con decreto entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ad adeguare il regime giuridico dei parchi esistenti alle disposizioni della presente legge.

ART. 25.

Lo stanziamento di cui all'articolo 12 per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito nella misura di lire 1.500.000.000 così ripartito: lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1965; lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1966; lire 700.000.000 per l'esercizio finanziario 1967.

Tali stanziamenti sono comprensivi di quelli già previsti per i parchi esistenti.